

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-bis, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, MODIFICATO CON LA LEGGE 5 GIUGNO 2025, N. 79, DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università LUM "Giuseppe Degennaro" può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 bis della Legge 30.12.2010, n. 240, come modificato decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito nella legge 5 giugno 2025, n. 79.

ART. 2 Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei contratti di ricerca "post-doc", anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. I termini massimi di cui al comma precedente sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

ART. 3 Modalità di selezione

1. L'assunzione dei post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di post-doc può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 Attivazione delle procedure di selezione

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico, perché la proponga al Consiglio di Amministrazione, l'attivazione degli incarichi "post-doc" di cui all'art. 1 comma 2, sulla base delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo ovvero tenuto conto di eventuali finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
2. La proposta di attivazione di un incarico "post-doc", ai fini dello svolgimento ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
3. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) una o più aree scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) che l'importo minimo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno; gli incarichi 'post-doc' finanziati su fondi esterni, possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore;
 - j) i requisiti di partecipazione di cui all'art. 22 bis della l.n. 240/2010, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 1 e 7, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - k) eventuali ulteriori titoli;
 - l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

4. L'attivazione degli incarichi "post-doc" è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 5 Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - d) informazioni utili alla realizzazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 6 Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, ed è nominata con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, entro i successivi 30 giorni.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7 Candidati ammessi alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e notificata all'interessato.

ART. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione è svolta mediante la valutazione comparativa dei candidati e mira a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati nel corso della prima riunione, prima di conoscere l'identità dei candidati.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio.
8. I giudizi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.

10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei giudizi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
11. In caso di parità di giudizi, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9 Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una proroga fino a 90 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi 'post-doc' a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 90 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio (con conseguente decadenza dalla graduatoria).

ART. 10 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di durata almeno annuale e prorogabile fino alla durata complessiva di tre anni, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;

- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo;
- 3. Gli incarichi 'post-doc' di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso al ruolo dei Ricercatori, di professori Associato o Ordinari e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.
 - 4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 5. Il vincitore della selezione dottorando o specializzando ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro il termine di validità della graduatoria, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
 - 6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11 Rapporto di lavoro

- 1. Il ricercatore "post-doc" svolge le attività di ricerca scientifica nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto del contratto.
- 2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 SS.MM.II. e il procedimento e le sanzioni sono disciplinate dal Regolamento di Funzionamento del Collegio di Disciplina dei Docenti dell'Ateneo.
- 3. In caso di richiesta di incarichi esterni trova applicazione il Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori ed i Ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo e l'art. 6 della l.n. 240/2010.
- 4. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5. L'incaricato post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa approvazione del Direttore di Dipartimento.

ART. 12 Proroga dei contratti

- 1. L'eventuale proroga dell'incarico "post-doc" dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22 bis, comma 2, della legge 240 del 2010

2. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 3 lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dall'incarico da parte dell'Ateneo, sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica ad opera dell'incaricato post-doc, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca che evidenzii carenze nell'attività di ricerca da parte dell'incaricato.

ART. 14

Incompatibilità

1. Gli incarichi 'post-doc' sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico 'post-doc' non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico 'post-doc' non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. L'incaricato post-doc può svolgere attività di supporto alla didattica nei Corsi di Studi dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento.

ART. 15 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 3, lettera i) del presente regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 16 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Nelle more dell'aggiornamento dei Regolamenti di Ateneo, ai "post-doc" si applicano le previsioni del "Regolamento di Funzionamento del Collegio di Disciplina dei Docenti" relative ai ricercatori.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sottoscrizione del relativo Decreto Presidenziale ed è pubblicato sul sito di Ateneo.

f.to

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Prof. Emanuele Degennaro